

## IVA PER CASSA

### “La pago se incasso” dal 1 dicembre 2012 si puo' (!)

(art. 32-bis D.L. 22/06/2012 → Legge n. 134 del 07/08/2012)

Con il 1 dicembre prossimo il regime “Iva per cassa” potrà decollare definitivamente: dopo 4 anni di avvio limitato a pochi contribuenti ora potrebbe interessare qualche milione di imprese...

Infatti la prima versione del regime per cassa risale al 2008 ed era stato introdotto per permettere al fornitore di evitare di versare in anticipo all'Erario l'Iva non ancora incassata (si parlava già di “crisi”...). Tale facoltà era però riservata ai contribuenti con volume d'affari anno precedente inferiore a 200mila euro.

Ora con il “Decreto sviluppo” l'Iva per cassa può entrare a pieno regime in quanto potrà essere applicato dalle aziende con volume d'affari anno precedente inferiore a 2 milioni di euro.

#### COME FUNZIONA:

L'Iva addebitata sulle fatture di vendita (emesse ad aziende o professionisti) che di norma si versa con la liquidazione del mese/trimestre successivo potrà essere versata solo se la relativa fattura risulta incassata, altrimenti verrà versata in relazione al mese/trimestre in cui è avvenuto l'incasso.

Con lo stesso principio il diritto alla detrazione dell'Iva sulle fatture di acquisto avviene solo al momento del pagamento.

L'Iva sulle vendite va comunque versata entro 1 anno dalla data di effettuazione dell'operazione.

Se la fattura è incassata/pagata parzialmente l'Iva relativa viene computata nella liquidazione in proporzione all'importo pagato/incassato.

Sulle fatture emesse in regime di Iva per cassa è necessario che venga riportata la seguente annotazione

*Si tratta di Operazione con “Iva per cassa”  
art. 32 D.L. 22 giugno 2012, n.83.*

#### QUALI I VANTAGGI

I vantaggi sono riconoscibili dal fatto che si sposta il conteggio dell'Iva al momento dell'incasso/pagamento anziché al momento della registrazione della fattura. Ovviamente le aziende che incassano alla consegna e pagano a 60gg non avranno vantaggi da questo regime e dunque non opereranno.



Al contrario saranno interessate ad optare per questo regime le aziende che incassano più lentamente dai clienti rispetto a quanto pagano i loro fornitori.

Occorre però tener conto che se si esercita l'opzione questa vale per **TUTTI I DOCUMENTI** emessi e ricevuti.

#### IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Diversamente dal precedente (ex DL 185/2008), il regime attuale si basa sul **presupposto soggettivo** ovvero il soggetto che esercita l'opzione per il regime Iva per cassa la esercita per sé e non ha effetto sul soggetto che riceve la fattura. La segnalazione in fattura che l'operazione ricade nel regime Iva per cassa non impedisce all'acquirente la detrazione immediata dell'Iva.

#### LE OPERAZIONI ESCLUSE

Non possono rientrare nel regime Iva per cassa le seguenti operazioni:

- cessioni/acquisti effettuate in regimi speciali (regime del margine, agenzie viaggio, editoria...)
- cessioni/acquisti verso consumatori finali
- operazioni verso soggetti in reverse charge
- operazioni ad esigibilità differita
- Acquisti intracomunitari
- Importazioni
- Estrazione di beni da depositi Iva

#### COME ESERCITARE L'OPZIONE

Per applicare il regime di Iva per cassa già a partire dal 1 dicembre 2012 è necessario attendere il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che stabilirà le modalità per comunicare la scelta del regime e comunque è necessario rivolgersi al proprio consulente fiscale.

#### COME ADATTARE IL GESTIONALE

Per la corretta gestione dei calcoli relativi all'Iva per cassa è necessario effettuare un **aggiornamento del software gestionale** ed integrare i documenti emessi con la dicitura prevista.

Per informazioni al riguardo contattare il nostro Ufficio Commerciale (011 – 347.36.96)